

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1757

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SPECCHIA e ZAPPACOSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 OTTOBRE 2002

—————

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
in materia di esenzione dall’ICI per l’abitazione principale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La proprietà della prima casa assolve ad una preminente funzione sociale ed è garantita dall'articolo 42 della Costituzione.

Oltre il 75 per cento degli italiani abita in una casa di proprietà, questo anche grazie ad una serie di agevolazioni fiscali che dal 1949 (cosiddetta «legge Tupini») ai giorni nostri ne hanno agevolato l'acquisto.

Mentre l'acquisto risulta effettivamente agevolato, non esistono interventi parimenti agevolati per il possesso della prima casa.

Ad esempio per l'Imposta comunale sugli immobili (ICI) i comuni hanno la possibilità di aumentare i benefici per le abitazioni prin-

cipali, ma poche sono state le amministrazioni che li hanno concessi.

Questo stato di cose determina una doppia imposizione sulla casa che, oltre a suscitare seri dubbi sulla sua costituzionalità, è palesemente iniqua oltre che sicuramente non rapportata alla capacità contributiva dei soggetti interessati.

Con il presente disegno di legge si intende alleggerire il carico di imposte gravante sulla prima casa, proprio in considerazione della preminente funzione sociale che essa assolve, esonerando i possessori di abitazione principale del versamento dell'ICI.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

«*i-bis*) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per "abitazione principale" si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari»;

b) all'articolo 8, il comma 2 è abrogato.

